

Regolamento per l'istituzione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca e di Servizio di cui agli art. 26 e 27 dello Statuto di Ateneo

Norme Procedurali

Centri di ricerca

1. I Centri Interdipartimentali di Ricerca vanno suddivisi secondo le seguenti tipologie:

- > **Tipologia 1** Non sperimentali
- > **Tipologia 2** Non sperimentali con laboratori di supporto
- > **Tipologia 3** Sperimentali

2. La richiesta di costituzione deve essere presentata da docenti afferenti a non meno di due Dipartimenti (art. 26, comma 2, dello Statuto), i cui Consigli – oltre ad esprimersi sulla validità scientifica dell'istituendo Centro - dovranno aver deliberato sui seguenti punti:

- (1) La percentuale della dotazione annua che ciascun Dipartimento destina al funzionamento del Centro (tale percentuale non deve essere inferiore al 2% della dotazione annua del Dipartimento per i Centri di Tipologia 1 e non inferiore a £ 500.000 [**€ 258,23**] per ciascun aderente nel caso di Centri di Tipologia 2 e 3).
- (2) Eventuale personale tecnico-amministrativo da trasferire al Centro.
- (3) Le eventuali apparecchiature da trasferire al Centro, indicando i motivi per cui è necessario questa operazione ed elencando costi di acquisto e di manutenzione.
- (4) Le eventuali strutture e locali da destinare al Centro.

3. Inoltre la richiesta di istituzione dovrà contenere le seguenti informazioni:

Centri di Tipologia 1

- (1) La dotazione annua proveniente dalle strutture Dipartimentali i cui docenti hanno presentato richiesta di attivazione (tale percentuale non deve essere inferiore al 2% della dotazione annua di ciascun Dipartimento afferente).
- (2) Strutture e locali (con inclusa la planimetria quotata) che sono destinati all'iniziativa (art. 26, comma 3, dello Statuto).
- (3) Personale tecnico-amministrativo da trasferire al Centro.
- (4) Statuto ed indicazione della durata del Centro.

- (5) Un programma scientifico con chiare indicazioni sulle tematiche di ricerca e sugli obiettivi che il Centro intende perseguire (art. 26, comma 1, dello Statuto).
- (6) I curricula scientifici dei proponenti da cui possano essere chiaramente individuate le competenze specifiche relativamente al programma di ricerca presentato (art. 26, comma 1, dello Statuto). I motivi per cui le tematiche di ricerca non possono essere affrontate nell'ambito dei Dipartimenti dei proponenti e in quale modo la costituzione del Centro permette, nell'arco di tempo previsto per la sua durata, di superare gli ostacoli allo svolgimento della ricerca stessa.
- (7) Il Regolamento predisposto sulla base del regolamento tipo approvato dal Senato Accademico (art. 26, comma 2, dello Statuto).

Centri di Tipologia 2 e 3

- (1) La dotazione annua proveniente dalle strutture Dipartimentali i cui docenti hanno presentato richiesta di attivazione (tale percentuale non deve essere inferiore a £ 500.000 **[€ 258,23]** per ciascun aderente).
- (2) Strutture e locali (con inclusa la planimetria quotata) che sono destinati all'iniziativa (art. 26, comma 3, dello Statuto).
- (3) Le apparecchiature afferenti al Centro, provenienti dalle strutture Dipartimentali o di nuova acquisizione, indicandone costi e canoni di manutenzione.
- (4) Personale tecnico-amministrativo da trasferire al Centro.
- (5) Statuto ed indicazione della durata del Centro.
- (6) Un programma scientifico con chiare indicazioni sulle tematiche di ricerca e sugli obiettivi che il Centro intende perseguire (art. 26, comma 1, dello Statuto).
- (7) I curricula scientifici dei proponenti da cui possano essere chiaramente individuate le competenze specifiche relativamente al programma di ricerca presentato (art. 26, comma 1, dello Statuto). I motivi per cui le tematiche di ricerca non possono essere affrontate nell'ambito dei Dipartimenti dei proponenti e in quale modo la costituzione del Centro, permette nell'arco di tempo previsto per la sua durata, di superare gli ostacoli allo svolgimento della ricerca stessa.
- (8) Il Regolamento predisposto sulla base del regolamento tipo approvato dal Senato Accademico (art. 26, comma 2, dello Statuto).

Verifica periodica sull'attività dei Centri Interdipartimentali di Ricerca

1. Secondo quanto previsto nell'art. 26 comma 5, nell'art. 3, comma 1, e nell'art. 33, commi 1 e 2, dello Statuto dell'Ateneo, le attività dei Centri di

Ricerca sono sottoposte a valutazione periodica da parte della Commissione Scientifica di Ateneo.

2. L'attività dei Centri viene valutata sulla base di relazioni scientifiche triennali. Le relazioni approntate dalla Commissione Scientifica di Ateneo verranno sottoposte al parere del Senato Accademico (art. 26, comma 5, dello Statuto) che provvederà alla disattivazione di quei Centri per i quali è stato espresso parere negativo.

CENTRI di SERVIZIO

1. Le richieste di istituzione (art. 27, comma 1, dello Statuto) potranno essere presentate da due o più Dipartimenti o da due o più Facoltà, i cui Consigli oltre ad esprimersi sull'utilità dell'iniziativa dovranno aver deliberato su:

- (1) personale non docente, locali (con incluse planimetrie), apparecchiature, strumenti ed altro materiale che si propone di mettere a disposizione del Centro.
- (2) Esplicita destinazione di una quota annua (non inferiore al 2% della dotazione annua) da mettere a disposizione dell'istituendo Centro (art. 27, comma 3, dello Statuto).
- (3) Accurata indicazione delle apparecchiature da acquisire con esplicito riferimento a tipo, costo di acquisto e di manutenzione (art. 27, comma 1, dello Statuto).
- (4) Esplicita dichiarazione dell'inesistenza delle apparecchiature simili presso altre strutture dell'Ateneo o precisazioni sulle ragioni che ne rendono indispensabile l'acquisto se tali apparecchiature sono già esistenti.
- (5) Statuto e durata del Centro.

2. La richiesta di costituzione dovrà, inoltre, contenere le seguenti informazioni per valutare le ragioni organizzative della sua esistenza:

- (1) una chiara indicazione delle motivazioni che ne suggeriscono la costituzione e sugli obiettivi che il Centro intende perseguire.
- (2) Lo statuto e il Regolamento predisposto sulla base del regolamento tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione (art. 27, comma 2, dello Statuto).

Verifica periodica sull'attività dei Centri Interdipartimentali di Servizio

1. Secondo quanto previsto nell'art. 26, comma 5, nell'art. 3, comma 1, e nell'art. 33, commi 1 e 2, dello Statuto dell'Ateneo, le attività dei Centri di Servizio sono sottoposte a valutazione periodica da parte della Commissione Scientifica di Ateneo.

2. L'attività dei Centri viene valutata sulla base di relazioni scientifiche triennali. Le relazioni approntate dalla Commissione Scientifica di Ateneo verranno sottoposte al parere del Senato Accademico (art. 26, comma 5, dello

Statuto) che provvederà alla disattivazione di quei Centri per i quali è stato espresso parere negativo.

**II RETTORE
Fulvio TESSITORE**